SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Damian Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09220)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sandu Ana Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09221)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Frantuzu Gabriela Anca, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09222)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Busoiu Nicoleta Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09223)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sonei Marinela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09224)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Benitez Villamayor Visitacion, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09225)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iletchi Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09226)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Avadani Alexandru Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09227)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Saraiman Daniela Isabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09228)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09229)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bradu Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09230)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bereuca Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09231)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Foldes Georgeta Aurelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09232)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09233)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Balica Chivaran Monica Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09234)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Candrea Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09235)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pop Pojoga Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09236)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Costache Tatiana Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09237)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Croicu Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09238)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Harabagiu Andreea Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09239)*

DECRETO 22 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionica Banicioiu Camelia Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09240)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Maliyekkal Thomas Antony Vinod, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09241)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Chellakudam Joseph Sejomon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09242)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Vazhayil Thomas Shobin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09243)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Shilly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09244)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Shipna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09245)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Johnson Shinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09246)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Palattykoonathan Nikhil Augustine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09247)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Gopinadhan Nair Chithra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09248)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Daly, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09249)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nirappel Devasia Mini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09250)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Mundackal Sebastian Rosmi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09251)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. George Charles, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09252)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jose Sunitha, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09253)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Bijo Joseph, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09254)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Shinil John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09255)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Charangattu Cheriyan Mary Agnes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09256)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Joseph Bibin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09257)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peta Maria Minodora, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09258)*

DECRETO 23 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitrache Lucica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09259)*
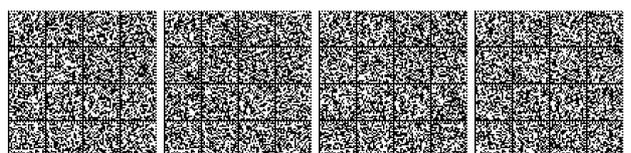
DECRETO 27 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Tamas Jeanina Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A09260)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Pantoprazolo Torrent» *(11A09539)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina EG» *(11A09540)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kalosso» *(11A09541)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Letrozolo Crinos» *(11A09542)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Letrozolo Sandoz» *(11A09543)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Numeta» *(11A09544)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meropenem Hikma» *(11A09545)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Sandoz» *(11A09567)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Smofkabiven» *(11A09546)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Uvadex» *(11A09547)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Actavis» *(11A09548)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Yantil» *(11A09549)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Palexia» *(11A09550)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Quetiapina Sandoz GMBH» *(11A09551)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Xanvist» *(11A09552)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Actavis PTC» *(11A09553)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Sandoz» *(11A09554)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Angenerico» *(11A09555)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Reddy» *(11A09556)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Dr. Reddy's» *(11A09557)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Lilly» *(11A09558)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Olanzapina Ranbaxy» *(11A09559)*
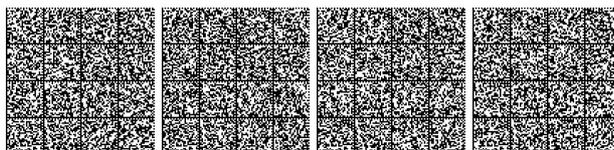
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 12 luglio 2011, n. **112**.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

Art. 2.

Modalità di nomina, requisiti, incompatibilità e compenso del titolare dell'Autorità garante

1. L'Autorità garante è organo monocratico. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, ed è nominato con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il titolare dell'Autorità garante dura in carica quattro anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Per tutta la durata dell'incarico il titolare dell'Autorità garante non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza, non può essere amministratore o dipendente di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive o incarichi in associazioni, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ordini professionali o comunque in organismi che svolgono attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Se dipendente pubblico, secondo l'ordinamento di appartenenza, è collocato fuori ruolo o in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato. Il titolare dell'Autorità garante non può ricoprire cariche o essere titolare di incarichi all'interno di partiti politici o di movimenti di ispirazione politica, per tutto il periodo del mandato.

4. Al titolare dell'Autorità garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante a un Capo di Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Art. 3.

Competenze dell'Autorità garante. Istituzione e compiti della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

1. All'Autorità garante sono attribuite le seguenti competenze:

a) promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo;

b) esercita le funzioni di cui all'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77;

c) collabora all'attività delle reti internazionali dei Garanti delle persone di minore età e all'attività di organizzazioni e di istituti internazionali di tutela e di promozione dei loro diritti. Collabora, altresì, con organizzazioni e istituti di tutela e di promozione dei diritti delle persone di minore età appartenenti ad altri Paesi;

d) assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell' affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri Paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;

e) verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso alle cure e nell'esercizio del loro diritto alla salute e pari opportunità nell'accesso all'istruzione anche durante la degenza e nei periodi di cura;

f) esprime il proprio parere sul piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nei termini e con le modalità stabiliti dall'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, prima della sua trasmissione alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007;

g) segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all'educazione, all'istruzione, alla salute;

h) segnala, in casi di emergenza, alle autorità giudiziarie e agli organi competenti la presenza di persone di minore età in stato di abbandono al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;

i) esprime il proprio parere sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del fanciullo ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione di New York, da allegare al rapporto stesso;

l) formula osservazioni e proposte sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali relativi alle persone di minore età, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, e vigila in merito al rispetto dei livelli medesimi;

m) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;

n) diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali, dagli ordini professionali o dalle amministrazioni delegate allo svolgimento delle attività socio-assistenziali, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate; può altresì diffondere buone prassi sperimentate all'estero;

o) favorisce lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore;

p) presenta alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, sentita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui al comma 7, una relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno solare precedente.

2. L'Autorità garante esercita le competenze indicate nel presente articolo nel rispetto del principio di sussidiarietà .

3. L'Autorità garante può esprimere pareri al Governo sui disegni di legge del Governo medesimo nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

4. L'Autorità garante promuove, a livello nazionale, studi e ricerche sull'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, avvalendosi dei dati e delle informazioni dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269. L'Autorità garante può altresì richiedere specifiche ricerche e indagini agli organismi di cui al presente comma.

5. L'Autorità garante, nello svolgimento delle proprie funzioni, promuove le opportune sinergie con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni, e si avvale delle relazioni presentate dalla medesima Commissione.

6. Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia organizzativa delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali in materia di politiche attive di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, l'Autorità garante assicura idonee forme di collaborazione con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o con figure analoghe, che le regioni possono istituire con i medesimi requisiti di indipendenza, autonomia e competenza esclusiva in materia di infanzia e adolescenza previsti per l'Autorità garante.

7. Ai fini di cui al comma 6 è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominata «Conferenza», presieduta dall'Autorità garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o da figure analoghe, ove istituiti. La Conferenza è convocata su iniziativa dell'Autorità garante o su richiesta della maggioranza dei garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, o di figure analoghe.

8. La Conferenza, nel rispetto delle competenze dello Stato e delle regioni, svolge i seguenti compiti:

a) promuove l'adozione di linee comuni di azione dei garanti regionali o di figure analoghe in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da attuare sul piano regionale e nazionale e da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali;
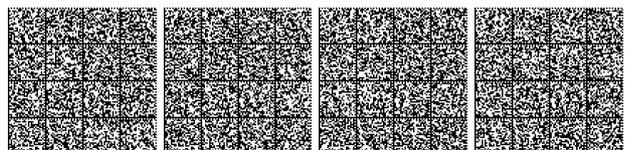
b) individua forme di costante scambio di dati e di informazioni sulla condizione delle persone di minore età a livello nazionale e regionale.

9. L'Autorità garante segnala alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni situazioni di disagio delle persone di minore età, e alla procura della Repubblica competente abusi che abbiano rilevanza penale o per i quali possano essere adottate iniziative di competenza della procura medesima.

10. L'Autorità garante prende in esame, anche d'ufficio, situazioni generali e particolari delle quali è venuta a conoscenza in qualsiasi modo, in cui è possibile ravvisare la violazione, o il rischio di violazione, dei diritti delle persone di minore età, ivi comprese quelle riferibili ai mezzi di informazione, eventualmente segnalandole agli organismi cui è attribuito il potere di controllo o di sanzione.

11. L'Autorità garante può formulare osservazioni e proposte per la prevenzione e il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza in relazione alle disposizioni della legge 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, e della legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet, nonché dei rischi di espianto di organi e di mutilazione genitale femminile, in conformità a quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

Art. 4.

Informazioni, accertamenti e controlli

1. L'Autorità garante può richiedere alle pubbliche amministrazioni, nonché a qualsiasi soggetto pubblico, compresi la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e il Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e a qualsiasi ente privato di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela delle persone di minore età, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. L'Autorità garante può richiedere alle amministrazioni competenti di accedere a dati e informazioni, nonché di procedere a visite e ispezioni, nelle forme e con le modalità concordate con le medesime amministrazioni, presso strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età .

3. L'Autorità garante può altresì effettuare visite nei luoghi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 8 delle norme di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza per i minorenni o del giudice che procede.

4. L'Autorità garante può richiedere ai soggetti e per le finalità indicate al comma 1 di accedere a banche di dati o ad archivi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I procedimenti di competenza dell'Autorità garante si svolgono nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso, partecipazione e trasparenza.

Art. 5.

Organizzazione

1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Ufficio dell'Autorità garante», posto alle dipendenze dell'Autorità garante, composto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio, nel numero massimo di dieci unità e, comunque, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 3 del presente articolo, di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. I funzionari dell'Ufficio dell'Autorità garante sono vincolati dal segreto d'ufficio.

2. Le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante. Ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3 e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità garante, sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. L'Autorità garante dispone del fondo indicato al comma 3 ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

Art. 6.

Forme di tutela

1. Chiunque può rivolgersi all'Autorità garante, anche attraverso numeri telefonici di pubblica utilità gratuiti, per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

2. Le procedure e le modalità di presentazione delle segnalazioni di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione dell'Autorità garante, fatte salve le competen-

ze dei servizi territoriali, e assicurano la semplicità delle forme di accesso all'Ufficio dell'Autorità garante, anche mediante strumenti telematici.
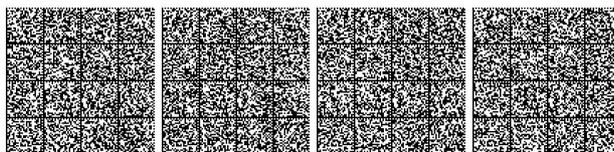
Art. 7.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, pari ad euro 750.000 per l'anno 2011 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a euro 750.000 per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220, e, quanto a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011- 2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge, pari ad euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2012 e 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARFAGNA, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2008):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (CARFAGNA) l'11 dicembre 2008.

Assegnato alle Commissioni riunite I (AFFARI COSTITUZIONALI) e XII (AFFARI SOCIALI), in sede referente, il 5 gennaio 2009, con pareri delle Commissioni II, III, V, XI, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalle Commissioni I e XII, in sede referente, il 12 e 26 febbraio 2009, il 12 e 17 marzo 2009, il 20 maggio 2009, il 21 e 27 luglio 2009, il 23 settembre 2009, il 15 e 22 febbraio 2011, l'8 e 9 marzo 2011.

Esaminato in aula il 29 settembre 2009, il 6 e 7 ottobre 2009 ed approvato il 16 marzo 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2631):

Assegnato alla Commissione 1^ (AFFARI COSTITUZIONALI), in sede referente, il 24 marzo 2011, con pareri delle Commissioni 2^, 3^, 5^, 12^, 14^ e Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 1^, in sede referente, il 13 e 19 aprile 2011, il 4 e 24 maggio 2011 e il 7 giugno 2011.

Relazione scritta annunciata il 10 giugno 2011 (atto n. 2631/A) relatore on. Anna Maria Serafini.

Esaminato in Aula il 7, 14 e 15 giugno 2011 ed approvato il 22 giugno 2011.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 1991, n. 135, S.O.

— Il testo della legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 settembre 1955, n. 221.

— Il testo della legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996; è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2003, n. 91, S.O.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti alla legge 20 marzo 2003, n. 77 si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è il seguente:

«Art. 1 (*Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*). — 1. È confermato e continua ad operare l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con la legge 23 dicembre 1997, n. 451. 2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano è articolato in interventi a favore dei soggetti in età evolutiva quale strumento di applicazione e di implementazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre

1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 3. Ai fini della elaborazione del piano di cui al comma 2 le amministrazioni centrali dello Stato, le regioni e gli enti locali si coordinano con l'Osservatorio affinché venga adottata ogni misura volta a qualificare l'impegno finanziario per perseguire le priorità e le azioni previste dal piano stesso. 4. Le regioni, in accordo con le amministrazioni provinciali e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, sono acquisiti i dati relativi a: *a)* la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; *b)* le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; *c)* la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto. 6. L'Osservatorio predispone ogni due anni, avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi, la relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché lo schema del rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York. 7. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'art. 44 della citata Convenzione di New York sui diritti del fanciullo alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio, che si avvale anche degli elementi forniti dalle regioni. 8. Al fine di rafforzare, ai sensi del comma 2, la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri predispone, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma di interventi, che diviene parte integrante del piano nazionale d'azione, indicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo.».

— Il testo dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il seguente:

«Art. 16 (*Attività consultiva*). — 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta. 2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. 6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 6-*bis*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.».

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, è il seguente:

«Art. 1 (*Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza*). — 5. Il piano è proposto dal Ministro della solidarietà sociale e dal Ministro delle politiche per la famiglia, sentita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione. Esso è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Conferenza unificata e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine anzidetto.».

— Per i riferimenti all'art. 44 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, si vedano le note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:

«Art. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
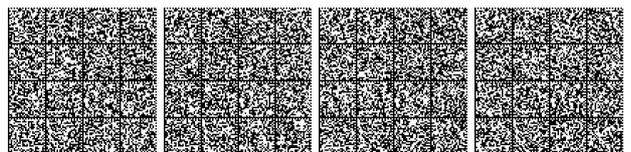
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— Il testo dell'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.».

— Per il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, si veda quanto sopra riportato.

— Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è il seguente:

«Art. 2 (*Composizione dell'Osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza*). — 1. L'Osservatorio, presieduto dal Ministro delle politiche per la famiglia e dal Ministro della solidarietà sociale, è composto da: *a)* un rappresentante per ciascuna delle seguenti amministrazioni: 1) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia; 2) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche giovanili; 3) Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le pari opportunità; 4) Ministero della solidarietà sociale; 5) Ministero della pubblica istruzione; 6) Ministero della salute; 7) Ministero degli affari esteri; 8) Ministero dell'interno; 9) Ministero della giustizia; 10) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 11) Ministero dell'economia e delle finanze; 12) Ministero delle comunicazioni; *b)* un rappresentante dell'Istituto degli Innocenti di Firenze; *c)* un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); *d)* sei rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; *e)* tre rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia; *f)* un rappresentante dell'Unione province italiane; *g)* un rappresentante dell'Unione nazionale delle comunità montane; *h)* un rappresentante del Comitato italiano UNICEF; *i)* un rappresentante della Società italiana di pediatria; *l)* un rappresentante per ciascuna delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL; *m)* un rappresentante dell'Associazione giudici per i minorenni; *n)* un rappresentante del Sindacato unitario nazionale delle assistenti sociali (SUNAS); *o)* un rappresentante dell'Ordine nazionale degli assistenti sociali; *p)* un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi; *q)* un rappresentante dell'Associazione nazionale degli avvocati per la famiglia e i minori; *r)* un rappresentante dell'Ordine nazionale dei giornalisti; *s)* un rappresentante dell'Associazione nazionale dei pedagogisti; *t)* un rappresentante dell'Associazione nazionale degli educatori professionali; *u)* rappresentanti di organizzazioni del volontariato e del terzo settore che operano nel settore dell'infanzia e dell'adolescenza, individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; *v)* esperti individuati con decreto del Ministro della solidarietà sociale e del Ministro delle politiche per la famiglia, fino ad un massimo di otto; *z)* il responsabile del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'art. 3, di seguito denominato: «Centro di documentazione e analisi», ed il coordinatore delle attività scientifiche di cui all'art. 7. 2. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento delle politiche per la famiglia e del Ministero della solidarietà sociale. 3. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.»;

«Art. 3 (*Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza*). — 1. L'Osservatorio di cui all'art. 1 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della solidarietà sociale possono stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza. L'Osservatorio annualmente elabora il programma di attività del Centro e ne definisce le priorità. 2. Il Centro ha i seguenti compiti: *a)* raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche; *b)* realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; *c)* analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori; *d)* predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'art. 1, commi 6 e 7, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia; *e)* formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; *f)* promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva; *g)* raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile. 3. Nello svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento il Centro intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali, garantendo ogni opportuno raccordo ed, in particolare, con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 268, è il seguente:

«1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'art. 11-*ter*, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
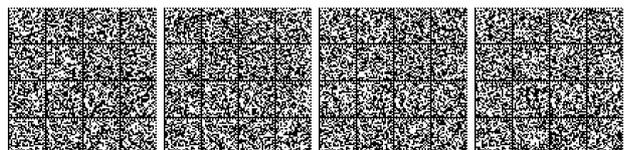
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, è il seguente:

«Art. 1 (*Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza*) — 1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari. 4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. 4-*bis*. La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti di minori nonché dell'affido e dell'adozione. 5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 . 6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.».

— Il testo della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 2003, n. 195.

— Il testo della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2006, n. 38.

— Il testo della legge 9 gennaio 2006, n. 7 (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2006, n. 14.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), è il seguente:

«Art. 38. — 1. Ai fini indicati dall'art. 6 della Convenzione è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali. 2. La Commissione è composta da: *a)* un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza; *b)* due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; *c)* un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *d)* un rappresentante del Ministero degli affari esteri; *e)* un rappresentante del Ministero dell'interno; *f)* due rappresentanti del Ministero della giustizia; *g)* un rappresentante del Ministero della salute; *h)* un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; *i)* un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; *l)* tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; *m)* tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari. 3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. 4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. 5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche.».

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è il seguente:

«Art. 33 (*Comitato per i minori stranieri*). — 1. Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono stabilite: *a)* le regole e le modalità per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori stranieri in età superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; *b)* le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine o in un Paese terzo. 2-*bis*. Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalità di cui al comma 2, è adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. 3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.».

— Il testo del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è il seguente:

«Art. 8 (*Servizi dei centri per la giustizia minorile*). — 1. I servizi facenti parte dei centri per la giustizia minorile sono:

a) gli uffici di servizio sociale per minorenni;

b) gli istituti penali per minorenni;

c) i centri di prima accoglienza;

d) le comunità;

e) gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive e alternative.

2. I servizi indicati nel comma 1 si avvalgono, nell'attuazione dei loro compiti istituzionali, anche della collaborazione di esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia.».

— Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è il seguente:

«5-*ter*. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa
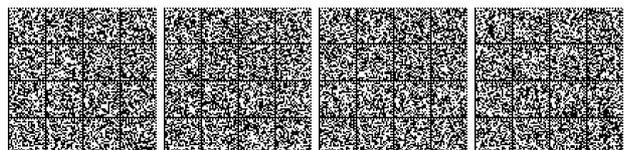
con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è il seguente:

«3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un fondo denominato "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", al quale è assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. ».

— Il testo della legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, S.O.

— Il testo della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 dicembre 2010, n. 297, S.O.

11G0154

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2011.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 4, dello stesso articolo, secondo cui le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, sempre al comma 4, subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in tema di «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)» per quanto riguarda il comparto scuola e gli istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica da cui deriva, in assenza di disposizioni normative diverse, che continuano a rimanere fuori dai limiti assunzionali di cui alle disposizioni di legge richiamate, fermo restando il loro assoggettamento alla specifica disciplina di settore e ad una programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica perseguiti;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante nonne per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, del 16 luglio 2009, n. 92, concernente, tra l'altro, la richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 13 posti di Direttore dell'ufficio di ragioneria - EP1;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, del 31 maggio 2010, n. 12560, con la quale si trasmette il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 febbraio 2010, n. 127867 in merito all'autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 13 posti di direttore dell'ufficio di ragioneria - EP1;

Vista la richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, di autorizzazione a bandire procedure concorsuali per n. 450 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi, pervenuta da ultimo con nota del 28 giugno 2010, n. 6271;

Vista la nota del 2 febbraio 2009, n. 2570 del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto del Ministro, con la quale si esprime parere favorevole all'autorizzazione delle procedure concorsuali per n. 450 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Vista la comunicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, pervenuta allo scrivente in data 25 giugno 2010, con la quale si chiede l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 2.871 posti di dirigente scolastico, come concordato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del predetto Ministero dell'istruzione in data 24 febbraio 2010, n. AOODGPER.226;

Vista la nota in data 14 luglio 2010, n. 33278 con cui è stato trasmesso al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già firmato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per acquisire la firma del Ministro dell'economia e delle finanze, contenente l'autorizzazione a bandire n. 13 posti di direttore dell'ufficio di ragioneria EP1, n. 2.871 posti di dirigente scolastico e n. 450 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Vista, nelle more della definizione del predetto schema di decreto, la successiva nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione, in data 14 marzo 2011, n. AOODGPER.2096 con la quale, rispetto alla originaria richiesta di n. 2.871 dirigenti scolastici, sulla base di successivi approfondimenti e sulla considerazione del processo di razionalizzazione della rete scolastica, si chiede l'autorizzazione ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di un numero minore di posti di dirigente scolastico, pari a 2.386;

Vista la nota del 19 marzo 2011, n. 6913 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si esprime parere favorevole all'autorizzazione delle procedure concorsuali per 2.386 posti di dirigente scolastico;

Ritenuto che, in assenza di comunicazione contraria da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano da considerare confermate le richieste di n. 13 posti di direttore dell'ufficio di ragioneria EP1 e n. 450 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Reclutamento del personale»;

Ritenuto di poter autorizzare l'avvio delle suddette procedure di reclutamento in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il triennio 2011-2013,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare, per il triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento di cui alla tabella allegata che è parte integrante del presente provvedimento.

2. Le procedure di reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo possono essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2011
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n.176

TABELLA

Autorizzazione a bandire concorsi pubblici per il triennio 2011-2013			
Amministrazioni	Profilo professionale	Posizione economica	Posti
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Direzione generale alta formazione artistica, musicale e coreutica	Direttori dell'ufficio di ragioneria - EP1		13
		Totale	**13**
Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione	Dirigenti scolastici		2.386
	Dsga		450
		Totale	**2.836**

11A09839
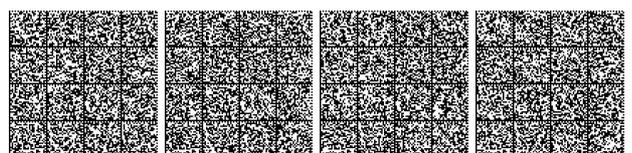
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2011.

Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non residenti in Italia, per l'anno accademico 2011-2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare, l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale 19 febbraio 2009 con il quale sono state determinate le classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in cui viene disposto che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera, ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 18 maggio 2011 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2011- 2014;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2011-2012, riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2011-2012 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n.502/1992, sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 maggio 2011;

Vista la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Ritenuto, alla luce delle risultanze della predetta istruttoria, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da tutte le Università qualora risulti a livello nazionale al di sotto del fabbisogno professionale; di definire in riduzione la stessa offerta qualora ne risulti complessivamente al di sopra , riconducendola alle esigenze dei rispettivi ambiti regionali o di quelli limitrofi;

Ritenuto di definire la programmazione anche con riguardo alle esigenze delle Regioni e delle Province Autonome sul cui territorio non sono attivati i corsi di laurea;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2011/2012 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2011/2012, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'articolo 26 della legge 30 luglio 2002, n.189 è definito, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.
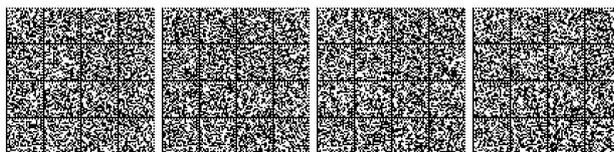
Classe SNT/1
Corsi di laurea in

Infermieristica	n.	15.781
Ostetricia	n.	973
Infermieristica pediatrica	n.	318

Classe SNT/2
Corsi di laurea in

Podologia	n.	138
Fisioterapia	n.	2.206
Logopedia	n.	563
Ortottica e Assistenza Oftalmologica	n.	232
Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva	n.	322
Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica	n.	303
Terapia occupazionale	n.	262
Educazione professionale	n.	694

Classe SNT/3
Corsi di laurea in

Tecniche audiometriche	n.	85
Tecniche di laboratorio biomedico	n.	1.116
Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia	n.	1.441
Tecniche di neurofisiopatologia	n.	121
Tecniche ortopediche	n.	142
Tecniche audioprotesiche	n.	262
Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n.	198
Igiene Dentale	n.	603
Dietistica	n.	353

Classe SNT/4
Corsi di laurea in

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n.	753
Assistenza sanitaria	n.	254

2. Agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 2011 citate in premesse.

Art. 2.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 18 maggio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il Ministro: GELMINI
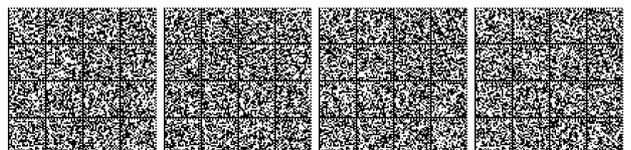
ALLEGATO

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26			
Professioni sanitarie infermieristiche e Professioni sanitaria Ostetrica afferenti alla classe SNT/1			
Regioni / Atenei	**INFERMIERISTICA**	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
Chieti	243	10	
L'Aquila	300	10	
ABRUZZO	**543**	**20**	
Catanzaro	375	30	
CALABRIA	**375**	**30**	
Napoli Federico II	360	35	50
Napoli Seconda Università	400	45	30
CAMPANIA	**760**	**80**	**80**
Bologna	592	32	
Ferrara	233	20	
Modena e Reg. Emilia	276	28	
Parma	231	30	
EMILIA ROMAGNA	**1.332**	**110**	
Trieste	80	10	
Udine	130	10	
FRIULI VENEZIA G.	**210**	**20**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	1.235		
Roma La sapienza (Med e Odont)	915	45	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	198	26	
Roma "Tor Vergata"	970	36	20
Roma Campus Bio Medico	73		
LAZIO	**3.391**	**107**	**50**
Genova	450	25	30
LIGURIA	**450**	**25**	**30**
Brescia	420	25	
Varese " Insubria"	180	20	
Milano	715	50	25
Milano Bicocca	350	40	
Milano S.Raffaele	70		
Pavia	280	20	
LOMBARDIA	**2.015**	**155**	**25**
Politecnica delle Marche	450	30	
MARCHE	**450**	**30**	
Campobasso	70		
MOLISE	**70**		
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"	440	25	23
Torino I Facoltà	470	25	30
Torino S.L.Gonzaga	296		
PIEMONTE	**1.206**	**50**	**53**
Bari	429	29	
Foggia	195		
PUGLIA	**624**	**29**	
Cagliari	150	20	
Sassari	210	20	
SARDEGNA	**360**	**40**	
Catania	147	20	
Messina	150	20	50
Palermo	200	20	
SICILIA	**497**	**60**	**50**
Firenze	615	30	
Pisa	350	20	
Siena	210	10	
TOSCANA	**1.175**	**60**	
Perugia	280	25	
UMBRIA	**280**	**25**	
Padova	768	76	30
Verona	810	24	
VENETO	**1.578**	**100**	**30**
Milano Cattolica "S. Cuore"	465	32	
Totale	**15.781**	**973**	**318**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**PODOLOGIA**	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA E ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
Chieti		50		10
L'Aquila		70		10
ABRUZZO		**120**		**20**
Catanzaro		40	30	
CALABRIA		**40**	**30**	
Napoli Federico II		100	20	15
Napoli Seconda Università		120	60	10
CAMPANIA		**220**	**80**	**25**
Bologna	15	60	10	10
Ferrara		50	10	10
Modena e Reg. Emilia		30	10	
Parma		50	10	10
EMILIA ROMAGNA	**15**	**190**	**40**	**30**
Trieste		25		
Udine		25		
FRIULI VENEZIA G.		**50**		
Roma La Sapienza (Med e Farm)		78		
Roma La sapienza (Med e Odont)		62	35	10
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	38	15		
Roma "Tor Vergata"	20	70	35	10
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**58**	**225**	**70**	**20**
Genova	15	110	20	10
LIGURIA	**15**	**110**	**20**	**10**
Brescia		90		
Varese " Insubria"		40		
Milano	25	110	70	30
Milano Bicocca		60		
Milano S.Raffaele		35		
Pavia		40		15
LOMBARDIA	**25**	**375**	**70**	**45**
Politecnica delle Marche		30		
MARCHE		**30**		
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		60		
Torino I Facoltà		50	30	12
Torino S.L.Gonzaga				
PIEMONTE		**110**	**30**	**12**
Bari		113	19	10
Foggia		30	10	
PUGLIA		**143**	**29**	**10**
Cagliari		25	10	
Sassari		20	10	
SARDEGNA		**45**	**20**	
Catania		38	23	10
Messina		50	10	10
Palermo		35		
SICILIA		**123**	**33**	**20**
Firenze	10	66	10	10
Pisa	15	25	10	
Siena		29	15	10
TOSCANA	**25**	**120**	**35**	**20**
Perugia		25	24	
UMBRIA		**25**	**24**	
Padova		130	25	10
Verona		70	25	
VENETO		**200**	**50**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		80	32	10
Totale	**138**	**2.206**	**563**	**232**

Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie della Riabilitazione afferenti alla classe SNT/2				
Regioni / Atenei	**TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA**	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
Chieti			36	
L'Aquila	20	25	30	
ABRUZZO	**20**	**25**	**66**	
Catanzaro				
CALABRIA				
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
CAMPANIA	**55**	**20**		
Bologna				37
Ferrara		10		30
Modena e Reg. Emilia		14	15	
Parma				
EMILIA ROMAGNA		**24**	**15**	**67**
Trieste				
Udine				50
FRIULI VENEZIA G.				**50**
Roma La Sapienza (Med e Farm)	15		60	
Roma La sapienza (Med e Odont)	25	10		
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		12	19	
Roma "Tor Vergata"	30	10		50
Roma Campus Bio Medico				
LAZIO	**70**	**32**	**79**	**50**
Genova	20	15		30
LIGURIA	**20**	**15**		**30**
Brescia		15		60
Varese " Insubria"				50
Milano	50	20	22	80
Milano Bicocca	25			
Milano S.Raffaele				
Pavia	15	15	15	
LOMBARDIA	**90**	**50**	**37**	**190**
Politecnica delle Marche				40
MARCHE				**40**
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				
Torino I Facoltà	15			150
Torino S.L.Gonzaga		25		
PIEMONTE	**15**	**25**		**150**
Bari		17		35
Foggia				
PUGLIA		**17**		**35**
Cagliari		15		
Sassari				
SARDEGNA		**15**		
Catania		15		
Messina	10			
Palermo		15		
SICILIA	**10**	**30**		
Firenze	10			37
Pisa	10	15		
Siena				
TOSCANA	**20**	**15**		**37**
Perugia				
UMBRIA				
Padova	12		15	45
Verona		25		
VENETO	**12**	**25**	**15**	**45**
Milano Cattolica "S. Cuore"	10	10	50	
Totale	**322**	**303**	**262**	**694**
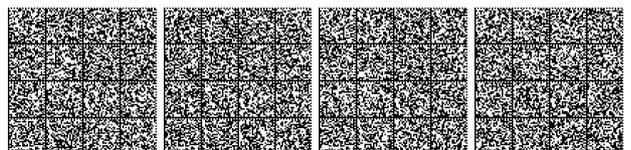
Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26				
Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) afferenti alla classe SNT/3				
Regioni / Atenei	**TECNICHE AUDIOMETRICHE**	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
Chieti		25	31	
L'Aquila		25	30	
ABRUZZO		**50**	**61**	
Catanzaro		25	15	
CALABRIA		**25**	**15**	
Napoli Federico II	10	40	52	10
Napoli Seconda Università		40	53	
CAMPANIA	**10**	**80**	**105**	**10**
Bologna		20	40	10
Ferrara		16	40	
Modena e Reg. Emilia		17	30	
Parma		30	23	
EMILIA ROMAGNA		**83**	**133**	**10**
Trieste		10	18	
Udine		10	25	
FRIULI VENEZIA G.		**20**	**43**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)		90	125	
Roma La sapienza (Med e Odont)	15	90	70	11
Roma La Sapienza (Med e Psicol)		29	48	
Roma "Tor Vergata"		40	35	10
Roma Campus Bio Medico			30	
LAZIO	**15**	**249**	**308**	**21**
Genova		30	50	10
LIGURIA		**30**	**50**	**10**
Brescia		35	35	
Varese " Insubria"		15	15	
Milano	20	50	70	10
Milano Bicocca		25	30	
Milano S.Raffaele				
Pavia		15	40	10
LOMBARDIA	**20**	**140**	**190**	**20**
Politecnica delle Marche		25	30	
MARCHE		**25**	**30**	
Campobasso				
MOLISE				
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		23	25	
Torino I Facoltà	10	60	65	10
Torino S.L.Gonzaga				
PIEMONTE	**10**	**83**	**90**	**10**
Bari	10	23		10
Foggia			30	
PUGLIA	**10**	**23**	**30**	**10**
Cagliari		15	20	
Sassari	10	15		
SARDEGNA	**10**	**30**	**20**	
Catania		23	18	
Messina		25	15	10
Palermo		30	32	
SICILIA		**78**	**65**	**10**
Firenze	10	19	58	10
Pisa		20	30	
Siena		21	20	
TOSCANA	**10**	**60**	**108**	**10**
Perugia		25	25	
UMBRIA		**25**	**25**	
Padova		30	70	10
Verona		45	43	
VENETO		**75**	**113**	**10**
Milano Cattolica "S. Cuore"		40	55	
Totale	**85**	**1.116**	**1.441**	**121**

Numero posti disponibili per studenti comuninitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26

Professioni sanitarie tecniche (area tecnico-assistenziali) afferenti alla classe SNT/3

Regioni / Atenei	TECNICHE ORTOPEDICHE	TECNICHE AUDIOPROTESICHE	TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARD.	IGIENE DENTALE	DIETISTICA
Chieti			26	10	12
L'Aquila				10	10
ABRUZZO			**26**	**20**	**22**
Catanzaro					20
CALABRIA					**20**
Napoli Federico II	10	10	15	15	20
Napoli Seconda Università				15	
CAMPANIA	**10**	**10**	**15**	**30**	**20**
Bologna	15			13	10
Ferrara				10	10
Modena e Reg. Emilia			10	10	10
Parma		20			
EMILIA ROMAGNA	**15**	**20**	**10**	**33**	**30**
Trieste				15	
Udine					
FRIULI VENEZIA G.				**15**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	20			13	15
Roma La sapienza (Med e Odont)		15	15	32	
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	12		10		
Roma "Tor Vergata"	10	10	20	20	15
Roma Campus Bio Medico					
LAZIO	**42**	**25**	**45**	**65**	**30**
Genova	15	15	10	24	20
LIGURIA	**15**	**15**	**10**	**24**	**20**
Brescia				15	10
Varese " Insubria"			10	20	
Milano	25	25	15	80	30
Milano Bicocca				30	
Milano S.Raffaele				25	
Pavia	15		15	16	15
LOMBARDIA	**40**	**25**	**40**	**186**	**55**
Politecnica delle Marche				25	
MARCHE				**25**	
Campobasso					10
MOLISE					**10**
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"				25	
Torino I Facoltà		10		30	20
Torino S.L.Gonzaga					
PIEMONTE		**10**		**55**	**20**
Bari		24			16
Foggia					10
PUGLIA		**24**			**26**
Cagliari				20	
Sassari					
SARDEGNA				**20**	
Catania		18			10
Messina		10		10	10
Palermo					10
SICILIA		**28**		**10**	**30**
Firenze	10	10			16
Pisa		25		15	12
Siena		20	10	35	12
TOSCANA	**10**	**55**	**10**	**50**	**40**
Perugia					
UMBRIA					
Padova		50		30	15
Verona			12	20	
VENETO		**50**	**12**	**50**	**15**
Milano Cattolica "S. Cuore"	10		30	20	15
Totale	**142**	**262**	**198**	**603**	**353**
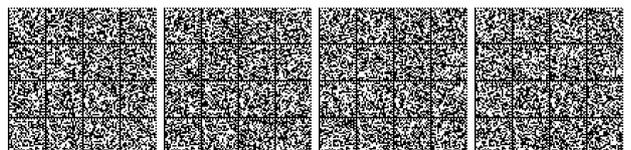
Numero posti disponibili per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30.07.2002 n. 189, art.26		
Professioni sanitarie tecniche della prevenzione afferenti alla classe SNT/4		
Regioni / Atenei	**TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO**	**ASSISTENZA SANITARIA**
Chieti	20	36
L'Aquila	20	
ABRUZZO	**40**	**36**
Catanzaro		
CALABRIA		
Napoli Federico II	35	
Napoli Seconda Università		
CAMPANIA	**35**	
Bologna	30	
Ferrara		
Modena e Reg. Emilia		
Parma	20	
EMILIA ROMAGNA	**50**	
Trieste	15	
Udine		
FRIULI VENEZIA G.	**15**	
Roma La Sapienza (Med e Farm)	60	
Roma La sapienza (Med e Odont)	30	30
Roma La Sapienza (Med e Psicol)	24	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus Bio Medico		
LAZIO	**134**	**30**
Genova	20	10
LIGURIA	**20**	**10**
Brescia	20	50
Varese " Insubria"		
Milano	30	30
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Pavia	20	
LOMBARDIA	**70**	**80**
Politecnica delle Marche	30	
MARCHE	**30**	
Campobasso	15	
MOLISE	**15**	
Vercelli Piemonte O. "A. Avogadro"		
Torino I Facoltà	30	
Torino S.L.Gonzaga		
PIEMONTE	**30**	
Bari	40	20
Foggia		
PUGLIA	**40**	**20**
Cagliari	15	20
Sassari		
SARDEGNA	**15**	**20**
Catania		
Messina	30	
Palermo	25	
SICILIA	**55**	
Firenze	38	18
Pisa	30	
Siena	30	
TOSCANA	**98**	**18**
Perugia		
UMBRIA		
Padova	36	40
Verona	20	
VENETO	**56**	**40**
Milano Cattolica "S. Cuore"	50	
Totale	**753**	**254**

11A09673
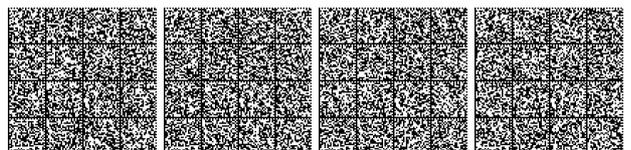
DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione alla "Scuola di psicoterapia centrata sulla persona ad indirizzo rogersiano" ad istituire e ad attivare nella sede di Grugliasco (TO) un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia centrata sulla persona ad indirizzo rogersiano» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Grugliasco (TO) - C.so Allamano, 126/A - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che il modello psicoterapeutico «rogersiano» proposto nella domanda risulta applicato in modo esclusivo in ambito psicosociale. La dimensione più specificatamente psicoterapeutica assume quindi rilievo decisamente accessorio rispetto a quella psicosociale. Il corpo docente, inoltre, risulta globalmente non sufficientemente qualificato per l'insegnamento e l'applicazione del modello psicoterapeutico proposto;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia centrata sulla persona ad indirizzo rogersiano» con sede in Grugliasco (TO) - C.so Allamano, 126/A, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09790

DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto "Scuola di specializzazione in Psic(he)oterapia" ad istituire e ad attivare nella sede di Foggia un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in Psic(he)oterapia» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Foggia - via V. Capozzi, 71 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità:

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che nel modello teorico non emergono elementi sufficienti a comprovare la validità dell'indirizzo metodologico e che non sono neppure presenti elementi che possono chiarire l'ambito teorico culturale;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di specializzazione in Psic(he)oterapia» con sede in Foggia - via V. Capozzi, 71 -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09791

DECRETO 5 luglio 2011.

Diniego dell'abilitazione all'Istituto "Scuola di psicoterapia del comportamento" ad istituire e ad attivare nella sede di Viareggio un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonché l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze

di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia del comportamento» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Viareggio - via Giuseppe Zanardelli, 194 - 196 - 198 - per un numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 6 maggio 2011, ha espresso parere negativo all'istanza di riconoscimento rilevando che dalla presentazione del modello teorico della scuola che traspare dalla documentazione non si evince una reale conoscenza della psicoterapia comportamentale. Il piano didattico è inconsistente e carente, così come non adeguati sono i docenti proposti. Pertanto non si ritiene che la scuola sia in grado di sostenere un'azione formativa adeguata;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati la istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «Scuola di psicoterapia del comportamento» con sede in Viareggio - via Giuseppe Zanardelli, 194 - 196 - 198 -, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2011

Il direttore generale: LIVON

11A09792

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Al Juwarey Mekdad R. A., di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Al Juwarey Mekdad R. A., nato il 17 febbraio 1959 a Mosul (Iraq), cittadino iracheno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di Biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale in «Microorganismi» presso la Università statale di Mosul nel 1982;

Considerato altresì che ha conseguito un «PhD in Immunology» nel settembre 1989 presso la «Swansea University Prifysgol Abertawe»;

Considerato che, secondo la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia a Baghdad, detto titolo è abilitante per l'esercizio della professione in Iraq;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato altresì che il richiedente ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, non è necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ai sensi del decreto legislativo n. 251/2007, rinnovato dalla Questura di Roma in data 12 novembre 2007 valido fino al 12 novembre 2011;

Decreta:

Al sig. Al Juwarey Mekdad R. A., nato il 17 febbraio 1959 a Mosul (Iraq), cittadino iracheno, è riconosciuto il titolo professionale di biologo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia,. fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A09295

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Odalys Castro Portal, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 15 maggio 2006, con la quale la sig.ra Odalys Castro Portal, nata a Placetas (Cuba) il 15 aprile 1969, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Doctora en Estomatologia», rilasciato in data 3 luglio 1992 dall'«Istituto Superior de Ciencias Medicas de Villa Clara» a Santa Clara (Cuba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Tenuto conto che nella riunione dell'11 luglio 2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 2 e 9 maggio 2011, a seguito della quale la sig.ra Odalys Castro Portal è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Doctora en Estomatologia», rilasciato in data 3 luglio 1992 dall'«Istituto Superior de Ciencias Medicas de Villa Clara» a Santa Clara (Cuba) alla sig.ra Odalys Castro Portal, nata a Placetas (Cuba) il 15.4.1969, cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Odalys Castro Portal è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A09393

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 giugno 2011.

Sostituzione di un componente della speciale commissione dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, presso il Comitato provinciale INPS di Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PIACENZA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare l'art. 46, terzo comma che prevede l'istituzione di tre speciali commissioni per l'esame dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e le prestazioni di maternità;

Visto il decreto n. 32/2010 del 28 maggio 2010, del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza, con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza;

Visto il decreto n. 33/2010 del 28 maggio 2010, del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Piacenza, con il quale sono state ricostituite le speciali commissioni di cui all'art. 46, comma 13 della legge n. 88/1989;

Vista la nota del 9 giugno 2011 in cui l'Unione provinciale agricoltori di Piacenza, a seguito del pensionamento del dott. Paolo Migliavacca, componente della speciale commissione «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni», ha designato quale proprio rappresentante nella predetta speciale commissione il rag. Carlo Crisci;

Ritenuta la necessità di dover procedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il rag. Carlo Crisci, è nominato componente della speciale commissione «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni» in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Piacenza, in sostituzione del dott. Paolo Migliavacca, dimissionario per pensionamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Piacenza, 20 giugno 2011

Il direttore provinciale: MILLO

11A09289

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 giugno 2011.

Abrogazione dei decreti n. 987 del 15 dicembre 2010, e n. 107 del 23 marzo 2011 relativi all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa e Lampedusa-Catania e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche agli aeroporti di Trapani, Lampedusa e Pantelleria;

Visto il proprio decreto n. 987 del 15 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011 che ha imposto nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa;

Visto il proprio decreto n. 107 del 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 24 marzo 2011 che, modificando il decreto n. 987 del 15 dicembre 2010 sopra citato, ha posticipato al 30 ottobre 2011 la data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio sulle rotte sopra indicate;

Vista la Comunicazione della Commissione europea pubblicata, ai sensi dell'art, 16 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. C 53/8 del 19 febbraio 2011, relativa all'imposizione ed alla definizione della data di entrata in vigore dei nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa;

Visto il bando di gara pubblicato dall'Italia, ai sensi dell'art, 17 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1008/2008, nella G.U.U.E. C 53/9 del 19 febbraio 2011, per la concessione in esclusiva e con compensazione finanziaria del servizio aereo di linea sulle rotte da e per Lampedusa e Pantelleria secondo le modalità indicate nel decreto n. 987 del 15 dicembre 2010;

Vista la nota n. 0050714/DG del 20 aprile 2011 con la quale l' Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Regione Siciliana che, entro il termine ultimo di presentazione delle offerte, nessun vettore aereo ha presentato offerta di partecipazione alla gara sopra citata;

Vista la nota ministeriale n. 002058 del 10 maggio 2011 con la quale viene informata la Commissione europea per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea del risultato della gara;

Preso atto delle conclusioni dell'incontro tenutosi il 28 aprile 2011 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e la Regione Siciliana, nel corso del quale, in considerazione dell'esito negativo della gara si è ritenuto necessario procedere ad individuare nuovi parametri su cui articolare la nuova imposizione mediante l'ausilio della conferenza di servizi;

Vista la delega conferita con nota n. 0020457 del 23 maggio 2011 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ad indire e presiedere una Conferenza di servizi;

Considerata la necessità di far cessare gli effetti del decreto ministeriale n. 987 del 15 dicembre 2010 nonché del decreto ministeriale n. 107 del 23 marzo 2011 al fine di consentire la proroga dell'attuale regime onerato fino alla fine della stagione aeronautica winter 2011-2012;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, cessano gli effetti dei decreti ministeriali n. 987 del 15 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, e n. 107 del 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 68 del 24 marzo 2011, aventi per oggetto, il primo, l'«imposizione di nuovi oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-
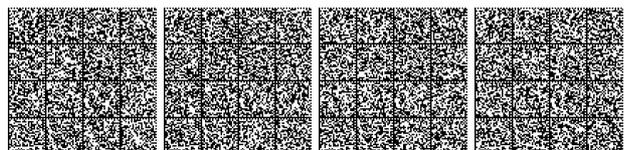
Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa» ed il secondo la «modifica del decreto n. 987 del 15 dicembre 2010, relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico da e per gli scali delle isole minori della Sicilia».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A09451

DECRETO 17 giugno 2011.

Modifica del decreto n. 108 del 23 marzo 2011, relativo all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria – Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria – Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria – Torino Caselle e viceversa.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 4 comma 206 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che modificando l'art. 82 comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha esteso le disposizioni di cui all'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 anche all'aeroporto di Reggio Calabria;

Visto il proprio decreto n. 108 del 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2011 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;

Vista la comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 16, paragrafo 4, comma 1 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 141/5 del 12 maggio 2011, relativa all'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate;

Viste le comunicazioni della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 141/6/7/8 del 12 maggio 2011, relative ai bandi di gara per la concessione in esclusiva e con una compensazione finanziaria dei collegamenti aerei di linea sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa;

Considerato che, nel caso in cui nessun vettore comunitario accetti di effettuare i collegamenti, senza compensazione finanziaria, con le modalità previste nel decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011, gli stessi vettori sono autorizzati a presentare le offerte per l'aggiudicazione della gara entro il termine di due mesi dalla pubblicazione dell'informativa nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

Considerato che per quanto riportato nel punto precedente occorre spostare la data di inizio dell'entrata in vigore degli oneri di servizio oltre la data del 27 giugno 2011 prevista dal decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011.

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 108 del 23 marzo 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2011 che impone oneri di servizio pubblico sulle rotte Reggio Calabria - Milano Malpensa e viceversa, Reggio Calabria - Pisa San Giusto e viceversa, Reggio Calabria - Torino Caselle e viceversa è così modificato:

«Art. 2 - Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 19 settembre 2011».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: MATTEOLI

11A09454

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach» in S. Michele all'Adige ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro "Istituto Agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 3757 del 23 febbraio 2010;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 12-13 gennaio 2011 presso il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach", Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento);

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" con sede legale in Via E. Mach, 1 - 38010 S. Michele all'Adige (Trento), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);
- Persistenza d'azione dei fitofarmaci;
- Attività d'azione dei fitoregolatori.

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Vertebrati dannosi;
- Apicoltura;
- Fitoregolatori.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" di S. Michele all'Adige (Trento) è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Istituto agrario S. Michele all'Adige - Fondazione Edmund Mach" di S. Michele all'Adige (Trento), deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.
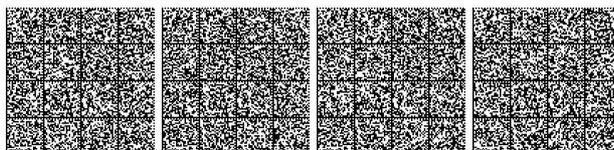
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09291

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura - S.I.P.C.A.M.» in Pero ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di conformità al Centro "Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura – S.I.P.C.A.M.", con sede legale in via Sempione, 195 – 20016 Pero (MI), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 11346 dell'11 maggio 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 14-15 gennaio 2011 presso il Centro "Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura – S.I.P.C.A.M.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Società Italiana Prodotti Chimici e per l'Agricoltura – S.I.P.C.A.M.", con sede legale in via Sempione, 195 – 20016 Pero (MI), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);
- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);
- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);
- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);
- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;

- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Colture tropicali;
- Concia delle sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo di efficacia riguarda anche il settore di attività “Valutazione della resa produttiva”, mentre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari riguarda anche il settore di attività “Raccolta di materiale vegetale da sottoporre alla trasformazione industriale simulata”.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell’idoneità di cui all’art. precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell’apposita lista nazionale di cui all’art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro “Società Italiana Prodotti Chimici e per l’Agricoltura – S.I.P.C.A.M.” è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l’indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell’istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro “Società Italiana Prodotti Chimici e per l’Agricoltura – S.I.P.C.A.M.”, deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09292

DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell’idoneità al Centro «A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo - Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.» in Faenza ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l’esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell’idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico “prove sperimentali di campo” con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto di riconoscimento al Centro “A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo – Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.” - con sede legale in Via Tebano, 45 – 48018 Faenza (RA), dell’idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 25345 del 2 novembre 2009;

Visto l’esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell’entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 17 dicembre 2010 presso il Centro “A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo – Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.”;

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico “prove sperimentali di campo” del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro “A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo – Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.” - con sede legale in Via Tebano, 45

– 48018 Faenza (RA), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);

- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);

- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

- Individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo 194/95);

- Valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);

- Definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);

- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (di cui all'allegato II, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);

- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);

- Prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (Allegato III, Punto 8.2 del decreto legislativo 194/95);

- Effetti sull'aspetto, l'odore, il gusto o altri aspetti qualitativi dovuti ai residui nei o sui prodotti freschi o lavorati (Allegato III, Punto 8.3 del decreto legislativo 194/95);

- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95);

- Livelli massimi di residui proposti (MRL) e giustificazione dell'accettabilita' di tali residui (di cui all'Allegato III, punto 8.7 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Produzione sementi;
- Trasformazione enologica;
- Microbiologia enologica;
- Analisi chimiche e strumentali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche;
- Analisi sensoriali sulle produzioni ortofrutticole ed enologiche.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo – Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "A.S.T.R.A. Innovazione e Sviluppo – Agenzia per la Sperimentazione Tecnologica e la Ricerca Agroambientale S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09293
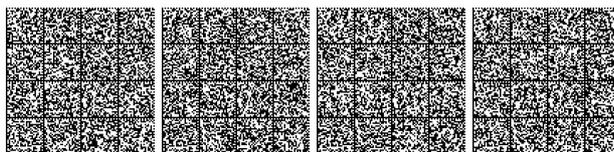
DECRETO 24 giugno 2011.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.» in San Martino ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il Certificato di Conformità al Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.", con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 – 44046 San Martino (FE), dell'idoneità a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 7402 del 23 marzo 2009;

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 dicembre 2010 presso il Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.";

Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.", con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 – 44046 San Martino (FE), è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95);
- Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95);
- Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95);
- Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture orticole;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo.

Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate di efficacia riguarda anche i settori di attività "Colture ornamentali", "Entomologia", "Nematologia", "Patologia vegetale" e "Produzioni di sementi".

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95, che viene certificata da questo Ministero.

2. Il Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.
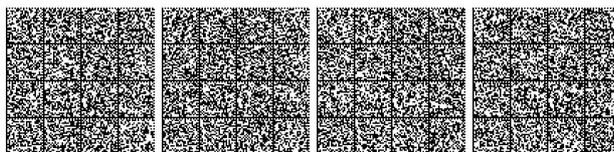
3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

4. Il Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.", deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.

5. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

11A09294

DECRETO 1° luglio 2011.

Obbligo per le unità da pesca abilitate in licenza ai sistemi «ferrettara» e «palangari», all'utilizzo di uno solo dei suddetti sistemi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, recante disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modifiche, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 e successive modifiche, concernente il rilascio delle licenze di pesca per l'esercizio della pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2006, concernente le modalità di impiego della «ferrettara»;

Visto il Reg. CE n.809/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 ed, in particolare, l'art. 1;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del Consiglio, del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. CE n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visti i rapporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi alle attività di contrasto alla pesca con reti da posta derivanti per l'anno 2010;

Ritenuto che tali rapporti evidenziano la concreta probabilità di violazione delle norme della politica comune della pesca;

Considerato che ai fini della corretta gestione del rischio di violazione delle norme della politica comune della pesca, si rende necessario adottare efficaci misure intese a consentire agli organi preposti alla vigilanza lo svolgimento di una capillare attività di controllo;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i titolari delle unità da pesca abilitate in licenza all'utilizzo dei sistemi «ferrettara» e «palangari» sono obbligati, nello svolgimento dell'attività di pesca, ad utilizzare uno solo dei suddetti attrezzi.

2. Ai fini della applicazione del presente decreto, è fatto obbligo di detenere a bordo uno solo dei sopracitati attrezzi.

3. Per garantire la puntuale osservanza degli obblighi di cui al precedente comma, l'interessato comunica, con apposita dichiarazione all'Autorità Marittima, l'attrezzo detenuto a bordo per lo svolgimento dell'attività di pesca.

4. L'autorità Marittima rilascia apposita attestazione di avvenuta dichiarazione che deve essere esibita agli organi di controllo e vigilanza.

Art. 2.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Il presente decreto è immediatamente efficace, ne viene data pubblicità mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il Ministro: ROMANO
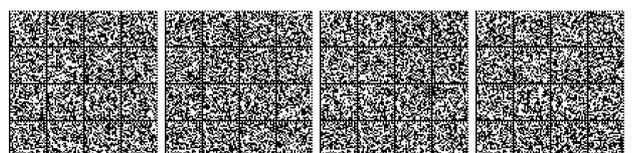
ALLEGATO

Dichiarazione di detenzione e utilizzo di attrezzo
(D.M. 1 Luglio 2011)

Il sottoscritto ______ (cognome) ______ (nome)
domiciliato in ______ (via – piazza) ______ (n. civico) ______ (c.a.p.) ______ (comune)
______ (provincia) ______ (telefono) C.F. ______ (codice fiscale della persona fisica)
in qualità di ☐ Armatore ☐ comandante
del peschereccio N. di matricola | n. UE | Nome
autorizzato all'impiego del sistema "palangaro" e "ferrettara" con licenza di pesca n.

Dichiara

che, per la/e bordata/e di pesca programmata/e dal al imbarcherà ed utilizzerà esclusivamente:

☐ palangari ☐ rete derivante "ferrettara"

FIRMA ______

da presentare in duplice copia

Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di

In data , io sottoscritto , in servizio presso il comando in intestazione, ho ricevuto dal Sig. la "dichiarazione di detenzione e utilizzo di attrezzo" in duplice copia ed ho provveduto a registrarla al numero del pertinente registro.

La presente attestazione è rilasciata all'interessato per la conservazione a bordo e l'esibizione agli organi di controllo.

FIRMA ______

Timbro ufficio

11A09521

DECRETO 4 luglio 2011.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stato istituito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, concernente «modernizzazione del settore pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38» che abroga la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto decreto ministeriale 3 agosto 2007 con il quale è stato adottato il «Primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007 - 2009 prorogato, da ultimo, sino al 31dicembre 2011 con l'art. 2, comma 5-*novies* della legge 26 febbraio 2011 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;

Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

Vista la raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso del Mediterraneo, che, fra l'altro, richiede ai paesi membri un incremento di conoscenze sulla stessa specie e sulla gestione della raccolta, prevedendo anche un'attività sperimentale da svolgersi con lo strumento ROV;

Vista la comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al consiglio n. COM(2008) 40 definitivo relativa a un piano d'azione comunitario per la conservazione e la gestione degli squali, che riporta fra gli obiettivi quello di «approfondire le conoscenze relative sia alla pesca degli squali che alle specie di squali e al loro ruolo nell'ecosistema»;

Vista la nota n. 245424 del 4 marzo 2011 della Commissione europea, avente per oggetto l'implementazione del regolamento Mediterraneo - Regolamento (CE) n. 1967/2006 - nella quale viene evidenziata, fra l'altro, la necessità di integrare le basi scientifiche per approntare, se del caso, le modifiche alle misure gestionali proposte riguardo ad alcune pesche speciali, attualmente non autorizzate in alcune aree in quanto non accolta dalla stessa Commissione europea la relativa richiesta di deroga;

Considerata la necessità di disporre di un quadro scientifico aggiornato sulla diffusione delle parassitosi sui prodotti ittici, con particolare riguardo alla diffusione delle specie di Anisakis, potenzialmente patogeno per l'uomo, anche in linea con il regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Considerata la necessità di implementare la banca dati sull'acquacoltura attraverso l'integrazione dei dati più recenti e la riorganizzazione dei dati relativi alle annualità precedenti, in linea con quanto dettato dal regolamento (CE) n. 762/2008 al fine di realizzare ulteriori analisi in grado di evidenziare criticità e/o opportunità di sviluppo del settore;

Ritenuto opportuno, anche in considerazione delle finalità del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, garantire una opportuna diffusione e dei risultati delle ricerche e trasferimento delle conoscenze scientifiche alle diverse categorie di operatori del settore;

Ritenuto opportuno avvalersi di un supporto tecnico scientifico finalizzato allo sviluppo di metodi statistici idonei a stimare il valore del margine operativo netto della flotta peschereccia italiana, resasi indispensabile al fine di migliorare la qualità delle statistiche utilizzate per la valutazione del valore economico della flotta nazionale e renderle coerenti con il sistema di contabilità europea (ESA - European System of Accounts);

Ritenuto necessario determinare, oltre i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi, anche le tematiche da affrontare, in attuazione del programma triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura e in considerazione degli adempimenti comunitari sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca finanziabili a contributo per le attività di ricerca a supporto del I Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre 2007-2009, prorogato a tutto il 2011 come indicato nelle premesse. La presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'anagrafe nazionale delle

ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti presentati, dovranno risultare rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura citato nelle premesse. In particolare, i progetti dovranno riguardare i seguenti argomenti, afferenti alla tematica A - risorse biologiche ed alla tematica; C - acquacoltura; D - Igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, E - economia della pesca e dell'acquacoltura e G - attività funzionale alla ricerca in pesca e acquacoltura:

A1

Stato delle risorse dei piccoli pelagici nelle marinerie interessate alla pesca del novellame di queste specie, ed interessate alla definizione di piani di gestione a supporto della richiesta di deroghe comunitarie al regolamento Mediterraneo. Introduzione di metodi di valutazione innovativi nel rispetto della piena applicazione dell'approccio ecosistemico, sviluppo di modelli di valorizzazione dalla risorsa (quote) nel quadro di dinamiche bioecomiche formalizzate.

A2

Uso del ROV (Remotely Operated Vehicle) nella definizione applicativa di piani di gestione per il corallo rosso. Strategie gestionali per la conservazione della specie, attività di monitoraggio e controllo, sicurezza sul lavoro.

A3

Valutazione preliminare degli elasmobranchi dei mari italiani.

C1

Implementazione di una banca dati sull'acquacoltura, riorganizzazione dei dati disponibili per il settore dell'acquacoltura nazionale relativi all'ultimo decennio in un unico database; integrazione del database con i dati produttivi per due annualità, in linea con le esigenze previste dal cogente regolamento UE 762/2008 e da Eurostat, al fine di realizzare analisi per settore, tecnologia e specie allevata in grado di evidenziare eventuali criticità presenti e/o future opportunità di sviluppo delle principali realtà produttive.

D1

Valutazione delle parassitosi di Anisakis, valutazione dei rischi ed effetti sulla filiera ittica.

E1

Sviluppo di una metodologia statistica per la revisione delle serie storiche del margine operativo netto (EBIT) nel settore della pesca italiana, al fine di migliorare la qualità delle statistiche utilizzate per la valutazione del valore economico della flotta nazionale e renderle consistenti con il sistema di Contabilità europea (ESA - European System of Accounts). Il metodo dovrà risultare applicabile sia alla stima di indicatori afferenti alla contabilità nazionale che a valutazioni di carattere microeconomico.

G1

Realizzazione di una review sullo stato degli ecosistemi marini italiani soggetti a pesca a traino nelle GSA dei mari italiani.

G2

Iniziative tese a favorire la divulgazione e al trasferimento dei risultati delle ricerche anche con l'utilizzo della rete internet e l'organizzazione di seminari o meeting tematici.

I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti ivi indicati, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività indicate al precedente art. 1.

2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art.7, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare, esaurienti e documentate circa:

a) gli obiettivi del progetto in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

4. I costi ammissibili per la realizzazione di ciascun progetto sono quelli indicati all'art. 31 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008.

Art. 3.

L'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito nei seguenti massimali per ciascuno degli argomenti così come dettagliati al precedente art. 1:

Tem. A - risorse biologiche: A1 - € 350.000;
A2 - € 200.000;
A3 - € 200.000;

Tem. C - acquacoltura:	C1 - € 450.000;
Tem. D - igiene e qualità:	D1 - € 150.000;
Tem. E - economia:	E1 - € 100.000;
Tem. G - attività funzionale:	G1 - € 150.000;
	G2 - € 300.000.

2. Gli importi sopra indicati sono da considerarsi come massimali, essendo soggetto a possibili riduzioni derivanti da superiori esigenze di bilancio dello Stato, in seguito a disposizioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 4.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da una commissione di valutazione appositamente costituita presso l'Amministrazione, il cui compenso sarà determinato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, sui massimali indicati all'art. 4 del presente decreto. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico degli aggiudicatari.

3. La valutazione dei progetti sarà effettuata sotto il profilo della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle attività di cui all'art. 1.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e della loro aderenza alle richieste del presente invito come indicate all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettibilità di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche a fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

costituzione o consolidamento di gruppi di ricerca coordinati in rete, anche improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree d'intervento;

capacità di favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica della proposta progettuale:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del progetto (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del progetto dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche oggetto del progetto;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 5.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da concedere a ciascuno di essi saranno stabiliti tenuto conto delle graduatorie di merito che deriveranno dalla valutazione di cui all'art. 5, comma 2.

Art. 6.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro sessanta giorni.

Art. 7.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico, che dovrà risultare anonimo, riporterà in evidenza solo la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per l'attività di ricerca in per l'attuazione del primo programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura» l'indicazione del codice dell'argomento, fra quelli specificati nell'art. 1 comma 2, e il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali direzione generale della pesca marittima e dell'Acquacoltura - «Ufficio PEMAC I» - Viale dell'Arte n.16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della
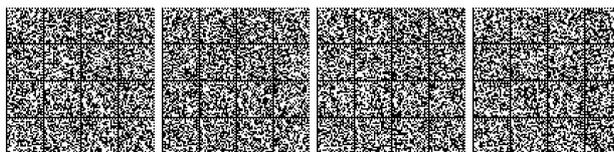
direzione generale (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Questa amministrazione prenderà in considerazione, esclusivamente per la tematica G2, le domande pervenute oltre il termine sopra descritto, nel caso in cui, terminata l'istruttoria dei progetti inviati entro il termine, sia accertata l'ulteriore disponibilità dei fondi di cui all'art. 3 comma 1 e sia completabile l'*iter* procedimentale per l'adozione del provvedimento concessorio. Con successivo provvedimento sarà comunicato, con le stesse modalità del presente invito, l'esaurimento dei fondi disponibili per i progetti della tematica G2.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza nel rispetto della normativa vigente e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 4 luglio 2011

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *A*

PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. È di seguito descritto lo schema di riferimento per la redazione dei progetti da presentare di cui all'art. 1 del presente decreto, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico- scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti);

Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;

Parte 4. «Copia informatica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica parte.

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

denominazione dell'ente proponente;

programma nazionale di riferimento;

titolo del progetto;

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo;

e a seguire:

1.1 titolo di ammissibilità all'invito (ai sensi dell'art.1 dell'invito);

1.2 indirizzario (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente);

1.3 piano finanziario di spesa (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno - vedi anche circolare n. 7/0640 dell'11 febbraio 2003);

1.4 elenco del personale partecipante (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione);

1.5 sommario del progetto (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati);

1.6 durata del progetto (mesi);

1.7 autocertificazione (vedi dell'art. 2, comma 3, dell'invito);

1.8 anagrafe fiscale e bancaria;

indicare:

codice fiscale e partita IVA;

numero di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della

legge 29 ottobre 1984, n. 720 (obbligatorio per gli enti pubblici e le università);

numero di conto corrente postale ovvero numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del tesoro);

numero di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica».

(Anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto).

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 2 e all'art. 4, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

piano triennale di riferimento;

e a seguire:

2.1 obiettivi generali e specifici;

2.2 rilevanza strategica (ai fini degli obiettivi del programma nazionale di riferimento);

2.3 stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi (in relazione alle tematiche affrontate);

2.4 piano del lavoro tecnico-scientifico (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca);

2.5 eventuali modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati;
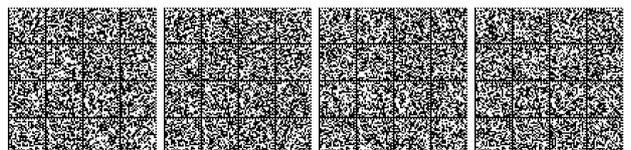
2.6 diagramma temporale delle attività (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive);

2.7 benefici diretti o indiretti attesi (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati);

2.8 bibliografia specifica di riferimento.

Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della parte;

titolo del progetto;

e a seguire:

3.1 competenze dell'istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto);

3.2 competenza dei responsabili scientifici (curriculum professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale, segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.3 Articolazione della gestione del progetto (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

Parte 4. «copia informatica del progetto».

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (CD-Rom).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle parti utilizzando il numero ed il titolo della parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine;

Parte 2: dieci pagine;

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1,2 e 3 ed una copia della Parte 4 andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate anonime, ciascuna delle quali recante all'esterno solamente il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 7 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni in materia, la modulistica, le successive modalità di presentazione dei risultati e di rendiconto amministrativo potranno essere acquisite presso il sito web: http://www.politicheagricole.it/ sezione pesca e acquacoltura - ricerca scientifica.

11A09520

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Agnieszka Dubel, del titolo professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Agnieszka Dubel, cittadina polacca, nata a Cracovia il 25 dicembre 1974, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «przewodnika turystycznego» ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito territoriale di Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue polacco, bulgaro e italiano;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 25 maggio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure in una prova attitudi-

nale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;
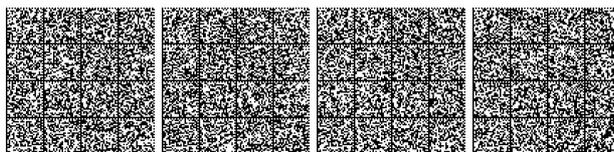
Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Agnieszka Dubel, cittadina polacca, nata a Cracovia il 25 dicembre 1974, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: polacco, bulgaro e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi dodici oppure di una prova attitudinale orale, a scelta della richiedente, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Agnieszka Dubel un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*

Il contenuto del programma di che trattasi — tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale — finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Agnieszka Dubel, nata a Cracovia il 25 dicembre 1974, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio: Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: polacco, bulgaro e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Cultura storico-artistica generale.

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione.

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione.

Lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A08714

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 4 luglio 2011.

Proroga al 15 settembre 2011 del termine ultimo per la presentazione delle domande di cofinanziamento di nuovi progetti e per la comunicazione di progetti esemplari di cui al decreto 13 dicembre 2010.

IL MINISTRO PER IL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e dell'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
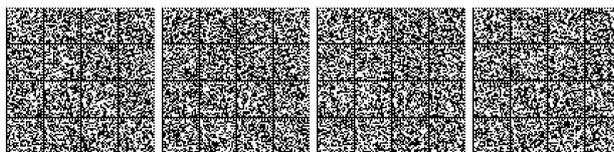
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» a norma dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2008, n. 286, che ha attribuito al Presidente le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto l'art. 1, comma 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'On.le Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro senza portafoglio, l'On.le Michela Vittoria Brambilla è stato conferito l'incarico e sono state delegate le funzioni assegnate al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo;

Visto il decreto dl Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2009 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2009, reg. n. 7 fog. n. 297 di riorganizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Ministro per il Turismo 30 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2009, reg. n. 10, fog. n. 247, con il quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2010 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011, nel quale è iscritto il centro di responsabilità n. 17 «Sviluppo e competitività del turismo»;

Visto che nel centro di responsabilità 17 «Sviluppo e competitività del turismo» è iscritto il Cap. 990 «Somme per il sostegno del settore turistico» con uno stanziamento per l'anno 2010 di euro 10.000.000,00;

Visto il decreto del Ministro per il Turismo 13 dicembre 2010 registrato alla Corte dei Conti il 27 gennaio 2011, reg. 2, fog. 270 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 6 aprile 2011, con il quale sono state definite le finalità degli interventi di sostegno del settore e ripartite le risorse finanziarie per l'anno 2010 pari a Euro 10.000.000,00 destinate al cofinanziamento di progetti per il potenziamento realizzazione e diffusione dei servizi innovativi in favore dell'utenza turistica organizzati e gestiti dagli Enti pubblici Territoriali anche in forma associata;

Visto altresì l'art. 7 del decreto ministeriale 13 dicembre 2010 che prevede per gli Enti Pubblici Locali Territoriali, anche in forma associata, la possibilità di comunicare progetti già realizzati di servizi innovativi in favore dell'utenza turistica aventi le caratteristiche di cui al comma 1, art. 1 dello stesso decreto ministeriale 13 dicembre 2010;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo in data 16 maggio 2011 contenente le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1 del decreto del Ministro per il Turismo 13 dicembre 2010 che prevede che le istanze debbano essere presentate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Vista la nota n. 156/ST/AG/MR-11 inoltrata al Ministro Brambilla da parte dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e dall'Unione Province d'Italia in data 23 giugno u.s. con la quale viene chiesto di valutare l'opportunità di concedere una proroga per la presentazione delle istanze prevedendo una data successiva rispetto a quella già prefissata del 5 luglio 2011 dal predetto decreto del Capo Dipartimento;

Ritenuto di condividere le considerazioni esposte dall'ANCI e dall'UPI con la predetta nota;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di cofinanziamento di nuovi progetti e per la comunicazione di progetti esemplari di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2010 è fissato al 15 settembre 2011.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al decreto ministeriale 13 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Amministrazione.

Roma, 4 luglio 2011

Il Ministro: BRAMBILLA

11A09491

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 8 luglio 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, reg. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 49 e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota n. 2345 del 21 giugno 2011 dell'Ufficio provinciale di Piacenza, con la quale è stata comunicata l'impossibilità da parte dell'Ufficio di erogare i servizi catastali nella giornata del 6 giugno 2011 e fino alle ore 11,00 nella giornata del 7 giugno 2011 a causa di un guasto al sistema informatico;

Accertato che l'irregolare funzionamento non è dipeso da cause imputabili all'ufficio;

Visto il benestare n. 02 (prot. 453) del 24 giugno 2011 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dei servizi catastali nei giorni del 6 e del 7 giugno 2011 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi catastali nei giorni 6 e 7 giugno 2011 presso l'Ufficio provinciale di Piacenza a causa di un guasto al sistema informatico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nella Repubblica italiana.

Bologna, 8 luglio 2011

Il direttore regionale: BELFIORE

11A09873

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Primovist».

Estratto determinazione V&A.PC/II/29 del 28 giugno 2011

Specialità Medicinale:PRIMOVIST.

Confezioni:

037025018/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 5 ml

037025020/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 5 ml

037025032/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 5 ml

037025044/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 7,5 ml

037025057/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 7,5 ml

037025069/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 7,5 ml

037025071/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita con 10 ml

037025083/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite con 10 ml

037025095/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite con 10 ml

037025107/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml

037025119/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 5 ml

037025121/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 5 ml

037025133/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 7,5 ml

037025145/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 7,5 ml

037025158/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 7,5 ml

037025160/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 10 ml

037025172/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 10 ml

037025184/M - «0,25 mmol/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini da 10 ml

Titolare A.I.C.:Bayer S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento:SE/H/0429/002/R/001 SE/H/0429/002/IA/025.

Tipo di Modifica:Rinnovo Autorizzazione.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo e della procedura di Referral (EMA/H/A - 31/1097) del 1° luglio 2010. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09562

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gluscan».

Estratto determinazione V&A.PC/R/28 del 28 giugno 2011

Titolare A.I.C.: Advanced Accelerator Applications.

Specialità medicinale: GLUSCAN.

Confezioni: 037149010/M - «600 mbq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino multidose in vetro da10 ml.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0286/001/R/001.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gluscan», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 8 ottobre 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09563

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aliflus».

Estratto determinazione V&A.PC/R/33 del 28 giugno 2011

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Specialità medicinale: ALIFLUS.

Confezioni:

034463101/M - «25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

034463113/M - «25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

034463125/M - «25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0398/001-003/R/02 UK/H/0398/001-003/IB/59.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09564

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seretide».

Estratto determinazione V&A.PC/R/32 del 28 giugno 2011

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Specialità medicinale: SERETIDE.

Confezioni:

034371106/M - «25/50 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

034371118/M - «25/125 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi;

034371120/M - «25/250 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 dosi.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0392/001-003/R/02 UK/H/0392/001-003/IB/57.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. È autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09565

Rinnovo autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxibutinina EG»

Estratto Determinazione V&A.PC/R/31 del 28 giugno 2011

Specialità medicinale: OXIBUTININA EG

Confezioni:

035733017/M - 10 compresse da 5 MG

035733029/M - 20 compresse da 5 MG

035733031/M - 28 compresse da 5 MG

035733043/M - 30 compresse da 5 MG

035733056/M - 50 compresse da 5 MG

035733068/M - 56 compresse da 5 MG

035733070/M - 60 compresse da 5 MG

035733082/M - 90 compresse da 5 MG

035733094/M - 100 compresse da 5 MG

035733106/M - 250 compresse da 5 MG

035733118/M - 300 compresse da 5 MG

035733120/M - 500 compresse da 5 MG

Titolare AIC: EG S.p.a

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0228/001/R/002 DE/H/0228/001/IB/24

Tipo di Modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica Apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1, 4.3, 4.4, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio Illustrativo e delle Etichette a seguito della procedura Worksharing Pediatrico e della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09665

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale «Miparkan»

Con la determinazione n. a RM - 71/2011-3095 del 4 luglio 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta SPECIFAR S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MIPARKAN

Confezione: 040052019

Descrizione: «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

11A09666

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 8 giugno 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alberto Tazartes, Console onorario della Repubblica di Honduras in Milano.

11A09286

Rilascio di *exequatur*

In data 15 giugno 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Alessandro Bertacchi, Consolo onorario del Niger in Milano.

11A09287

Rilascio di *exequatur*

In data 15 giugno 2011 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Chiara Calì, Console onorario della Repubblica di Malta in Catania.

11A09288

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Mediolanum Fiduciaria S.p.A.», in Basiglio

Con D.D. 27 giugno 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Mediolanum Fiduciaria S.p.A.», con sede legale in Basiglio (Milano), codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 07334650962, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

11A09290

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-166) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00